



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



IL RETTORE

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii.;

VISTO l'art. 22-bis della L. 30 dicembre 2010, n. 240, che disciplina gli "incarichi post-doc";

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania;

VISTO il D.R. 6 novembre 2025, n. 4487 di emanazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis, della L. 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il D.M. 6 agosto 2025, n. 592, con cui è stato definito il trattamento economico minimo degli incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22-bis;

VISTO il D.M. 2 maggio 2024, n. 639, recante la "Determinazione dei gruppi scientifici disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifici disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifici disciplinari", ai sensi dell'art. 15 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTA la circolare Inps dell'11 settembre 2025, n. 125, che ha definito gli obblighi contributivi conseguenti alla stipula dei contratti di ricerca e dei contratti denominati "incarichi post-doc" di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 22-bis della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO che con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 480 del 24 luglio 2025, assunto al protocollo di Ateneo n. 143850 del 25 luglio 2025, il prof. Enrico Foti è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dal 19 settembre 2025;

VISTO la L. 11 agosto 2014, n. 125 recante la "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", e in particolare, l'art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, e l'art. 24 comma 1, che promuove collaborazioni interistituzionali con Amministrazioni dello Stato, Camere di Commercio, Università o enti pubblici volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della legge stessa, mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede che l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) può concedere contributi a tali soggetti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Direttore dell'AICS del 19 agosto 2022 e, in particolare, l'art. 10, comma 2, lettera a);

VISTO il "Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2021-2023", approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, che individua l'IRAQ tra i Paesi di intervento;

VISTA la proposta di iniziativa della Sede AICS di Amman in Giordania, trasmessa il 23 ottobre 2024 alla Sede AICS di Roma, elaborata sulla base del progetto presentato il 3 settembre 2024 dall'Università di Bologna, quale ente esecutore, dal titolo "*ArTourBagh: patrimonio archeologico e turismo culturale sostenibile a Baghdad*", nella quale l'Ateneo di Catania assume il ruolo di Partner, con responsabile scientifico il prof. Nicola Laneri;

VISTA la delibera n. 175 del 6 novembre 2024, con la quale il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, ha approvato la sopracitata iniziativa "ArTourBagh" e il finanziamento all'Università di Bologna, ai sensi dell'art. 24 della L. 11 agosto 2014, n. 125;

CONSIDERATO che l'Università di Bologna, Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà (DISCI) e l'Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) hanno sottoscritto, in

data 3 dicembre 2024, l'Accordo di Partenariato preliminare e, in data 23 dicembre 2024, l'Addendum all'Accordo di Partenariato per la Disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa "ArTourBagh" in Iraq, AID 013098/01/0, CUP J91B24000580006;

VISTA

la nota del 26 agosto 2026, prot. n. 512973, del Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, trasmessa con nota istruttoria n. 280 del 27 agosto 2026, prot. 516052, con la quale si approva la richiesta di attivazione, ai sensi dell'art. 22-bis della L. 240/2010, di una procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico post-doc, della durata di un anno, da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, per il gruppo scientifico-disciplinare 10/STAA-01 – "Culture e lingue antiche e moderne dell' Africa e dell' Asia occidentale e Centrale", SSD STAA-01/E "Archeologia e storia dell'arte dell' Asia occidentale e del Mediterraneo orientale antichi", dal titolo: "*Prospettive archeologiche sul periodo di Hammurabi: Architetture, materiali e sequenze stratigrafiche durante la prima metà del II millennio a.C. a Tell Muhammad e nella regione di Baghdad*", con responsabile scientifico il prof. Nicola Laneri, da far gravare sul finanziamento accordato al sopracitato progetto di ricerca "*ArTourBagh: patrimonio archeologico e turismo culturale sostenibile a Baghdad*", CUP J91B24000580006, di cui è responsabile scientifico per l'Ateneo di Catania il prof. Nicola Laneri;

VISTO

che la copertura finanziaria del suddetto incarico post-doc è garantita con prenotazione di budget n.88749-2/26, giusta nota dell'Area Finanziaria dell'8 settembre 2026, prot. n. 552621;

DECRETA

Art. 1 – È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della L. 240/2010, della durata di un anno, da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, per il gruppo scientifico-disciplinare 10/STAA-01 "Culture e lingue antiche e moderne dell'Africa e dell'Asia occidentale e centrale", settore scientifico-disciplinare STAA-01/E "Archeologia e storia dell'arte dell'Asia occidentale e del Mediterraneo orientale antichi", dal titolo: "*Prospettive archeologiche sul periodo di Hammurabi: Architetture, materiali e sequenze stratigrafiche durante la prima metà del II millennio a.C. a Tell Muhammad e nella regione di Baghdad*", con responsabile scientifico il prof. Nicola Laneri.

Art. 2 – L'incarico post-doc sarà attribuito secondo le modalità indicate nel bando di selezione allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 – L'onere complessivo per la copertura di n. 1 incarico post-doc, della durata di un anno, pari ad € 39.870,37, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, graverà sul finanziamento accordato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) al progetto di ricerca "*ArTourBagh: patrimonio archeologico e turismo culturale sostenibile a Baghdad*", CUP J91B24000580006, di cui è responsabile scientifico, per l'Ateneo di Catania, il prof. Nicola Laneri, indicato in premesse, con prenotazione di budget n.88749-2/26 sui fondi Alma Mater Studiorum UniBo "*ArTourBagh*", giusta nota dell'Area Finanziaria dell' 8 settembre 2026, prot. n. 552621

Catania, li 15/09/2026

GC/sm

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA	
	Protocollo Generale	
	15/09/2026	
	Prot.570198	Tit. III Cl. 12
Rep. Decreti3130		

IL RETTORE
prof. Enrico Foti

	
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale - Albo Ufficiale	
Albo n.1150	Prot.570204
Il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale d'Ateneo dal 15/09/2026 al 05/10/2026	
Il Responsabile	

Procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico post-doc ai sensi dell'art. 22-bis della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

ART. 1

Oggetto

1. È indetta selezione pubblica per il conferimento di **n. 1 incarico post-doc**, ai sensi dell'art. 22-bis della L. 30 dicembre 2010, n. 240, e del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi post-doc (D.R. 6 novembre 2025, n. 4487) presso l'Università degli Studi di Catania, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai fini dello svolgimento di attività di ricerca nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, come di seguito specificato:

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

Sede: Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM)

Gruppo scientifico-disciplinare: 10/STAA-01 "Culture e lingue antiche e moderne dell'Africa e dell'Asia occidentale e centrale"

Settore scientifico-disciplinare: STAA-01/E "Archeologia e storia dell'arte dell'Asia occidentale e del Mediterraneo orientale antichi"

Responsabile della ricerca: prof. Nicola Laneri

Titolo del programma di ricerca: *"Prospettive archeologiche sul periodo di Hammurabi: Architetture, materiali e sequenze stratigrafiche durante la prima metà del II millennio a.C. a Tell Muhammad e nella regione di Baghdad."*

Programma di ricerca:

L'incarico prevede una attenta ricerca sulla stratigrafia archeologica del sito di Tell Muhammad per ricostruire filologicamente le architetture e i materiali del periodo di Isin-Larsa e paleobabilonese (ca. 2000-1600 a.C.) attraverso i dati reperibili nei report di scavi degli anni '80 e quelli più recenti grazie ad un'attenta analisi del record archeologico ed architettonico che è stato ricostruito nel corso di questi decenni. In particolare, le attività prevedono: l'analisi dei rapporti di scavo; il coordinamento di un gruppo di lavoro sull'inserimento dei dati antropici sul database del progetto; l'analisi, attraverso l'utilizzo di ortofoto e di software dedicati, delle diverse fasi architettoniche; confronti dei dati di Tell Muhammad con i vicini siti di Tell Harmal, Tell al Dhiba, Tell Ishchali, Tell Asmar – Eshnunna, Khafajah; svolgimento di lunghi periodi di ricerca a Baghdad; assistenza nella creazione di strumenti (pannelli, brochure, etc.) necessari per comunicare ad un pubblico generalista i risultati della ricerca.

Durata del contratto: 1 anno

Numero massimo di pubblicazioni: 2

Riferimenti progetto finanziato: "ArTourBagh: patrimonio archeologico e turismo culturale sostenibile a Baghdad", CUP J91B24000580006.

Finanziato dall'AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) // delibera n. 175 del 6 novembre 2024 del MAECI.

ART. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono essere ammessi alla selezione coloro che sono in possesso del titolo di:

- Dottorato di ricerca o titolo equivalente o equiparato o equipollente, conseguito in Italia o all'estero, in discipline attinenti all'*Archeologia* o *Heritage Science*.

Ai candidati è, altresì, richiesta la conoscenza della lingua *inglese*.

2. Per i titoli conseguiti all'estero l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani è verificata dalla Commissione giudicatrice al solo fine della partecipazione alla selezione.

3. Non possono partecipare alla selezione il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

4. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatori RTT);

5. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

6. I titoli di studio, richiesti quale requisito di ammissione, se conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165). I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, o che non siano in possesso di Dichiarazione di Valore devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di valutarne l'equivalenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione, come precisato al successivo art. 4, commi 11 e 14 e saranno ammessi con riserva.

7. I candidati non devono incorrere in una delle cause di incompatibilità e/o di cumulo previste nel successivo art. 3.

8. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione in caso di accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione.

9. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

ART. 3

Incompatibilità

1. La titolarità dell'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati.

2. La titolarità dell'incarico post-doc non è compatibile con la titolarità di assegni di ricerca, di incarichi post-doc o di altri incarichi di ricerca, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;

3. La titolarità dell'incarico post-doc non è compatibile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

4. La titolarità dell'incarico post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA).

5. L'incarico post-doc comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

6. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

7. I contratti post-doc non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 4

Domande e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione, in carta libera, redatta in lingua italiana utilizzando il modello allegato al presente bando (*All.1*), deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania – Area della Ricerca, e deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 23:59, ora locale, **del ventesimo giorno successivo** alla data di pubblicazione del presente bando all'Albo *on-line* dell'Università di Catania (<http://ws1.unict.it/albo/>).

2. La domanda di partecipazione, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta per la partecipazione alla selezione, dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità con esclusione di qualsiasi altro mezzo:

- **posta elettronica certificata**, intestata al candidato, inviata all'indirizzo: protocollo@pec.unict.it
- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: **Università degli Studi di Catania - AREA DELLA RICERCA, Piazza Università, n. 2, 95131 Catania;**
- **consegna diretta all'Ufficio Protocollo generale di Ateneo**, Piazza Università, n. 2, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.00.

3. In caso di consegna a mano al Protocollo o di spedizione a mezzo di raccomandata postale, sul plico contenente la domanda di ammissione, i titoli, le pubblicazioni e quanto altro previsto dal bando, devono essere riportate le seguenti informazioni:

a) le generalità del candidato;

b) il recapito eletto agli effetti del concorso;

c) la seguente dicitura: **AREA DELLA RICERCA “Bando D.R. n. del – Incarico post-doc – Dipartimento di Scienze Umanistiche – Responsabile Scientifico: prof. Nicola LANERI.**

In caso di invio della candidatura tramite posta elettronica certificata, la sopra indicata dicitura deve essere inserita nell'oggetto della mail.

4. Le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data di accettazione dell'ufficio postale. Per le domande presentate direttamente presso l'Ufficio protocollo di Ateneo la data di consegna è attestata dal personale della struttura addetto al ricevimento che rilascerà il numero di protocollo.

5. Non saranno prese in considerazione le domande che risultino inviate oltre il termine perentorio sopra indicato o che, a causa della mancata indicazione sul plico di tutte le informazioni richieste al punto 3, si siano disperse. L'Amministrazione, altresì, non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Qualora l'ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59, ora locale, del giorno successivo non festivo.

6. Non sono ammesse altre modalità di invio delle istanze di partecipazione e della relativa documentazione richiesta ai fini della valutazione.

7. Prima dell'invio della domanda e della documentazione ad essa allegata, il candidato avrà cura di verificare con attenzione i dati inseriti.

8. Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata al seguente indirizzo e-mail: ac.ari@unict.it

9. L'Amministrazione non assume responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

10. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., sotto la propria responsabilità:

- a) le generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il domicilio eletto per l'invio delle comunicazioni (specificando sempre il CAP), il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo telematico;
- b) la cittadinanza posseduta;
- c) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero il mancato godimento degli stessi, indicandone la motivazione;
- d) di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, indicando, in caso contrario le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- e) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (*solo per i cittadini italiani nati in data anteriore al 1 gennaio 1986*);
- f) di non far parte del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- g) di non aver fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatori RTT);
- h) di non trovarsi in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- i) il possesso del titolo accademico richiesto per l'ammissione, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Università presso la quale è stato conseguito, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una università straniera. (*Qualora il titolo straniero non sia stato già dichiarato equipollente, il candidato dovrà presentare la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, oppure, avanzare contestuale richiesta di valutazione di equivalenza, allegando la documentazione pertinente con le modalità di cui al successivo punto 11. In questa ipotesi il predetto titolo sarà valutato dalla commissione unicamente ai fini della procedura di selezione*);
- j) l'eventuale/i contratto/i di incarico post-doc e/o incarico di ricerca e/o contratto di ricerca;
- k) l'eventuale/i ulteriori titoli di studio e professionali posseduti (*diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, svolgimento di attività di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio o*

incarichi, sia in Italia che all'estero, ecc.) prodotti secondo le modalità di cui al successivo comma 11;

- l) di non incorrere nelle incompatibilità previste dall'art. 3 del presente bando;
- m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria situazione in relazione alle dichiarazioni rese alle lettere precedenti nonché della residenza o dei recapiti.

11. I candidati in possesso del titolo di studio straniero che non è stato già dichiarato equipollente o per il quale non sia ancora rilasciata la Dichiarazione di Valore dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, devono avanzare contestuale istanza di valutazione di equivalenza del titolo.

12. I candidati portatori di handicap possono richiedere l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di misure compensative per l'espletamento del colloquio, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.

13. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale, datato e sottoscritto con firma autografa e redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) i titoli di studio, i titoli professionali che il candidato ritiene sottoporre alla valutazione;
- c) le pubblicazioni che il candidato ritiene di sottoporre alla valutazione (nel numero massimo previsto);
- d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- e) copia del codice fiscale.

14. I titoli di studio e professionali e le pubblicazioni di cui alle lett. b) e c) del precedente punto 13, potranno essere certificati secondo una delle modalità di seguito indicate:

- 1. in copia, in formato digitale, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che ne attesti la conformità all'originale, regolarmente sottoscritta con firma autografa;
- 2. mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, regolarmente sottoscritta con firma autografa.

15. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui al precedente punto 14 dovranno essere conformi ai modelli che saranno resi disponibili ai candidati per la presentazione delle domande di ammissione.

I titoli di studio e i titoli professionali rilasciati dalle pubbliche amministrazioni italiane possono essere autocertificati, avendo cura di specificare, in modo analitico e preciso, ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli e dell'espletamento dei necessari controlli di veridicità dei dati autocertificati (ad es. data, soggetto organizzatore/committente, durata, esami sostenuti, tipologia di contratto, ecc); oppure presentati in copia, in formato digitale, attestata da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà.

I titoli di studio conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato di ricerca o titolo equivalente, diploma di scuola di specializzazione, ecc.) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). In mancanza del riconoscimento ministeriale del titolo, dovrà essere prodotta, in formato pdf, la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. In mancanza di tale documentazione, i titoli potranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà con le modalità di cui al punto 11 sopra indicato; l'attestazione deve essere accompagnata da una traduzione in italiano legalizzata.

I titoli professionali conseguiti all'estero, prodotti con le modalità di cui al comma 14, punti 1 e 2, sopra indicate, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano corredata da autodichiarazione di conformità della traduzione rispetto al testo originale, qualora i candidati non fossero in possesso di traduzione legalizzata.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate rispettando **il numero massimo previsto dalla posizione messa a concorso. L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni e altri prodotti documentabili della ricerca da presentare per la partecipazione alla selezione sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice e verranno prese in considerazione ai fini della valutazione solo le pubblicazioni che rientrano nei limiti suddetti secondo l'ordine crescente di elencazione.**

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'editore, secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN oppure DOI.

La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è da considerarsi pubblicazione ai sensi del D.M. 25 maggio 2011, n. 243 e sarà conteggiata nel numero massimo di pubblicazioni.

Si precisa inoltre che **non verranno utilizzate informazioni reperibili dai *link* delle pagine web inseriti nei curricula allegati alle domande.**

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o ISSN, oppure DOI, o altro equivalente.

In caso di consegna a mano al protocollo o di invio tramite raccomandata, le pubblicazioni devono essere trasmesse su supporto magnetico (chiavetta USB). Gli interessati potranno richiedere la restituzione del supporto magnetico successivamente all'espletamento della procedura concorsuale.

16. Il mancato rispetto delle formalità prescritte per certificare il possesso del titolo di studio comporta l'esclusione nel caso in cui il titolo è un "requisito di ammissione", per gli ulteriori titoli di studio e professionali l'impossibilità di poter essere oggetto di valutazione.

In applicazione alle norme sull'autocertificazione, l'Università procederà alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese dal candidato.

L'amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii.

ART. 5

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore del Dipartimento che ha approvato la proposta di attivazione dell'incarico post-doc, su deliberazione del Consiglio di Dipartimento, ed è composta da tre componenti effettivi e un supplente garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

2. Alla Commissione spetta l'esame delle candidature, lo svolgimento dei colloqui e, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati, la formulazione della graduatoria di merito per la posizione messa a concorso e l'individuazione del vincitore.

3. La Commissione, in occasione della prima riunione, designa il Presidente e il Segretario verbalizzante e, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-bis, della L. 30 dicembre 2010, n. 240, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio.

4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica.

5. La procedura di selezione deve concludersi, di norma, entro i termini stabiliti dall'art. 9, comma 1, del citato regolamento. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore o un suo delegato, provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

ART. 6

Procedura di selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico post-doc.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico.

I candidati sono valutati sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) attinenza e rilevanza delle attività di studio e di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 40 punti);
- b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 25 punti);
- c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico post-doc, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca (fino a un massimo di 35 punti).

3. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.

4. A conclusione della valutazione dei titoli, l'elenco dei candidati ammessi alla prova colloquio con i punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 2, lettere a) e b) sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web del **Dipartimento di Scienze Umanistiche**, nella sezione "News" e al seguente link <https://www.disum.unict.it/tuttelenotizie>, con valore di notifica a tutti gli interessati. Con le stesse modalità e con identico valore di notifica sarà data comunicazione circa la data, l'ora, la sede o l'indirizzo telematico al quale collegarsi per lo svolgimento della prova colloquio, pertanto non sarà data alcuna comunicazione individuale dall'Amministrazione universitaria.

5. Il colloquio potrà essere svolto in presenza o per via telematica a discrezione della Commissione, che, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà procedere a determinare i quesiti da porre ai singoli candidati. La prova colloquio svolta in presenza si svolge in locali accessibili al pubblico. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione. Nel caso in cui la prova colloquio venga svolta in videoconferenza, la Commissione adotterà modalità tecnico-operative che consentano lo svolgimento dell'esame colloquio dei candidati in forma pubblica, permettendo quindi l'accesso a distanza alla visione e all'ascolto della seduta da parte di soggetti terzi. All'inizio del colloquio telematico, ai fini dell'identificazione, i candidati dovranno esibire alla Commissione il medesimo documento di riconoscimento inviato assieme alla domanda. Il mancato collegamento telematico nell'ora stabilita o il collegamento tardivo verrà considerato come rinuncia alla partecipazione alla selezione.

6. A conclusione del colloquio, la Commissione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e il relativo punteggio, quindi, comunica i criteri e i punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sito web del Dipartimento.

ART. 7

Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

1. Al termine della procedura di selezione, la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 65 punti su 100 complessivi.
2. La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, secondo i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato. A parità di merito è preferito il candidato con età anagrafica minore.

3. L'Amministrazione, con decreto del Rettore o di un suo delegato, accertata la regolarità della procedura, emana la graduatoria finale che sarà pubblicata mediante pubblicazione informatica all'Albo ufficiale dell'Università degli studi di Catania, presente nel sito web di Ateneo all'indirizzo <http://ws1.unict.it/albo/>, nonché nella sezione dedicata "*Bandi, gare e concorsi*" all'indirizzo <https://www.unict.it/bandi/ricerca-e-trasferimento-tecnologico/incarichi-post-doc>.

La pubblicazione informatica all'Albo ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti; dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per la proposizione di ricorsi.

4. La graduatoria cessa di validità decorsi 90 giorni naturali e continuativi dalla data del decreto rettorale di emanazione della stessa. Entro il suddetto termine l'incarico post-doc può essere conferito al candidato risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria, nel caso di rinuncia dell'assegnatario o per mancata presa di servizio entro il termine stabilito o di decadenza del vincitore. Lo scorrimento di graduatoria, in tal caso, viene disposto con decreto del Rettore o di un suo delegato.

5. Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento.

6. Gli incarichi post-doc non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università di Catania.

ART. 8

Stipula del contratto di lavoro

1. La sottoscrizione del contratto con il vincitore della selezione è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e professionali dichiarati/presentati con l'istanza di partecipazione.

L'Amministrazione procede a idonei controlli e ha, altresì, facoltà di espletare ulteriori verifiche prima della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, ivi compresa l'eventuale proroga, nonché di chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità disposte al precedente art. 3. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, o il venir meno dei requisiti per l'attribuzione del contratto si produrrà la decadenza dai benefici connessi al provvedimento rettorale emanato e il contratto sarà dichiarato risolto di diritto.

2. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché compatibile con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio. Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenta per la sottoscrizione del contratto entro i termini comunicati dall'Amministrazione universitaria, decade dal diritto all'incarico post-doc; pertanto, l'Amministrazione è in facoltà di attribuire l'incarico post-doc ad altro candidato, secondo l'ordine decrescente della graduatoria.

3. Il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, sottoscritto dal Direttore Generale o da un suo delegato, dovrà contenere, oltre all'indicazione del nominativo del responsabile scientifico, tra l'altro:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di svolgimento dell'incarico;
- c) l'attività di ricerca, nonché l'eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
- d) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) l'indicazione del trattamento economico complessivo e il finanziamento su cui grava il contratto;
- f) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato post-doc è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento apposita relazione, controfirmata dal responsabile scientifico della ricerca, sull'attività di ricerca eseguita e sui risultati raggiunti;
- g) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- h) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- i) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- j) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice etico e di comportamento dell'Ateneo.

4. La titolarità di contratto di incarico post-doc non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. Il titolare di incarico post-doc svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica ed eventualmente di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione oggetto dell'incarico.
6. Per tutta la durata dell'incarico post-doc trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 del presente bando.
7. Il periodo di prova è della durata di trenta giorni effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile della ricerca.
8. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il titolare dell'incarico post-doc ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altre indennità. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il titolare dell'incarico post-doc si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.
10. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.
11. L'incaricato post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
12. L'incaricato post-doc può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera o da altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.
13. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
14. La decadenza del contratto post-doc è disposta con provvedimento del Rettore.

ART. 9

Durata, sospensione, proroga e recesso del contratto

1. L'incarico post-doc ha la durata minima di un anno e può essere prorogato fino alla durata complessiva di tre anni.
Ai sensi dell'art. 22-bis della L. 30 dicembre 2010, n. 240, la durata complessiva degli incarichi post-doc con il medesimo soggetto, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni, anche non continuativi.
2. I termini massimi di cui al precedente comma sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA).
3. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi di sospensione per malattia grave o gravi motivi di famiglia o trascorsi in aspettativa per maternità o paternità secondo la normativa vigente. I periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto.
4. La proroga dell'incarico post-doc è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
5. L'eventuale proroga del contratto di incarico post-doc avverrà alle medesime condizioni giuridiche ed

economiche e dovranno rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-bis della L. 30 dicembre 2010, n. 240, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della medesima legge. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

6. Il titolare di incarico post-doc può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di trenta giorni indirizzato al Rettore. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al titolare dell'incarico post-doc un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

ART. 10

Trattamento economico, fiscale e previdenziale, copertura assicurativa

1. Ai titolari di incarichi post-doc spetta, per la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo ai sensi dell'art. 22-bis della L. 30 dicembre 2010, n. 240. Il trattamento economico viene definito in € 39.870,37 annui lordi percipiente e degli oneri a carico dell'Amministrazione. Il suddetto importo sarà erogato al beneficiario in rate mensili.

Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e l'incaricato post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

3. L'Università di Catania provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

ART. 11

Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di una invenzione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal titolare dell'incarico post-doc nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, allo specifico Regolamento di Ateneo e alle clausole del contratto individuale.

ART. 12

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è la dott.ssa Maria Cristina Tiralongo– Area della Ricerca – Via Fragalà, n. 10 – 95131 Catania – ac.ari@unict.it – (tel. 095 7307291).

ART. 13

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR) l'Università tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1, lett. e), art. 9, paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR).

2. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Catania, Piazza Università n. 2, 95131 Catania, e-mail: protocollo@pec.unict.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: e-mail: rpd@unict.it; PEC: rpd@pec.unict.it.

3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel

rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità. I dati potranno essere comunicati al MUR, all'ANVUR e ad eventuali altri soggetti pubblici e privati in esecuzione di obblighi di legge nonché agli eventuali finanziatori esterni per gli incarichi post-doc finanziati dagli stessi in ottemperanza ai relativi obblighi contrattuali.

Ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il *curriculum vitae* del vincitore verrà pubblicato sul sito web di Ateneo all'indirizzo <https://www.unict.it/bandi/ricerca-e-trasferimento-tecnologico/incarichi-post-doc>.

4. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

ART. 14

Rinvio normativo e pubblicazione

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici mediante pubblicazione informatica all'Albo ufficiale dell'Ateneo, presente sul sito web: www.unict.it. Ulteriore pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MUR e dell'Unione Europea.

2. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nel vigente Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22-bis della L. 30 dicembre 2010, n. 240 dell'Università degli Studi di Catania.

3. L'autorità giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Catania. È, altresì, ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.